

Azioni nel rispetto del principio di rotazione e della verifica dei requisiti dei fornitori

redazione a cura delle responsabili Area Approvvigionamenti Simona Makris e Area Facility Giovanna Abussi

REVISIONE AI SENSI DEL D. LGS 209/2024

PREMESSA

Al fine di rendere le azioni che Fondazione Milano adotta nel rispetto del principio di rotazione e della verifica dei requisiti dei fornitori, è stato elaborato il presente documento antepoendo alle azioni la corrispondenza normativa (D.Lgs 36/2023) e gli interventi di ANAC.

1. Il principio della rotazione

L'obbligo di rispetto del principio della rotazione è finalizzato a garantire il rispetto della concorrenza e della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Negli appalti di lavori e affidamenti di servizi e forniture, la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

A tale principio soggiace anche la procedura negoziata, qualora sussista un'individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti. Se invece la procedura negoziata risulta preceduta da un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, senza alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali operare la selezione, non opera il principio di rotazione.

Su tale principio – sottolinea Anac – *“si è espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché permette la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio”*.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Il Codice dei contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 impone all'art. 49 il rispetto del principio di rotazione nell'affidamento o nell'aggiudicazione di un appalto sottosoglia nei riguardi del contraente uscente con lo scopo di evitare che quest'ultimo, forte della conoscenza della prestazione da realizzare acquisita nel precedente contratto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici. Unica possibile deroga al divieto del reinvio del contraente uscente, è la motivazione circa la contemporanea sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge: **struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa**

“Il contraente uscente può dunque essere reinvitato o risultare affidatario diretto – precisa Anac - laddove sussistano i requisiti richiesti dalla legge, concorrenti e non alternativi tra loro, ossia struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto, che devono tuttavia essere specificamente rappresentati negli atti di gara”.

Azioni adottate da Fondazione Milano nel rispetto del principio di rotazione

Fondazione Milano è una stazione appaltante certificata al servizio delle proprie Scuole di Cinema, Interpretariato, Musica e Teatro.

Spesso la tipologia di beni e servizi in capo all'Area approvvigionamenti è specifica e di nicchia (ad. es. strumenti musicali d'epoca, macchine per la ripresa e l'elaborazione audio video, licenze e attrezzature informatiche non standard, servizi di liuteria e manutenzione attrezzature); per alcuni laboratori/produzioni/spettacoli, parte integrante dell'attività didattica, non è neanche programmabile essendo frutto di elaborazione formativa e di scelte stilistiche. La particolarità degli acquisti sopra menzionati ha reso necessario rivolgersi a volte ai medesimi operatori.

L'area Facility si occupa di tutti gli appalti che per il loro oggetto sono a supporto di tutti i dipartimenti come per esempio: presidio e accoglienza, pulizie, manutenzioni di impianti, manutenzione dei sistemi di prevenzione incendi etc. nonché di tutti gli appalti e/o acquisti che riguardano nel complesso ristrutturazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Da tempo Fondazione Milano ha implementato un proprio albo fornitori e adottato le procedure digitalizzate oggi obbligatorie.

- Laddove si configuri la necessità di invitare l'operatore uscente, Fondazione Milano adotterà avviso pubblico aperto a tutti gli operatori o direttamente procedura di gara aperta.
- Nei casi di affidamento diretto questo sarà preceduto da indagine di mercato per scegliere il fornitore oppure sarà applicata la rotazione automatica tra i fornitori registrati nell'albo, consentita dalla PAD prevista dal codice dei contratti pubblici che consente alle amministrazioni di acquistare beni e servizi in modo flessibile e dinamico utilizzando appunto metodi elettronici di acquisto che consentano a tutti l'iscrizione e la partecipazione anche ad affidamenti di modico importo e inferiori alle soglie di rilevanza europea .

ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

...

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

2. Il controllo dei fornitori

D.Lgs 36/2023

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante **verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

FVOE

Il FVOE consente alle Stazioni Appaltanti (SA)/Enti Aggiudicatori, attraverso l'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. In particolare, la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento, il quale indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

Azioni adottate da Fondazione Milano per la verifica dei requisiti

Gli operatori economici partecipanti devono attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Fondazione Milano area verifica le dichiarazioni presentate tramite il seguente metodo:

- Controllo di tutti i fornitori aggiudicatari di procedure negoziate/aperte, a prescindere dall'importo a base d'asta, da effettuarsi prima dell'aggiudicazione. il controllo dei requisiti viene effettuato sull'operatore economico aggiudicatario attraverso l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)
- Controllo a campione, nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, campione individuato con modalità predeterminate e differenziate per le aree approvvigionamenti e facility.
- Controllo comunque del DURC, per affidamenti d'importo inferiore a € 40.000, dei fornitori di location e/o di beni e servizi attenzionati da rischio assicurativo, dei fornitori di servizi ad alta densità di manodopera e ogni qual volta ci siano ragionevoli dubbi.

Ove possibile si effettuano tutti i controlli tramite FVOE, saranno richiesti i documenti a comprova solo di quanto non già depositato.

Metodo per il controllo a campione sul possesso dei requisiti ex art. 52 e 99 D. Lgs 36/2023 per affidamenti diretti inferiori a € 40.000 Area Approvvigionamenti

Si procede a verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti in capo all'Operatore Economico del 15° ordinativo operato nell'anno solare e così ogni 15 affidamenti, esemplificando, il controllo deve essere effettuato sul 15° Operatore Economico, sul 30°, sul 45°, sul 60° e così via.

L'individuazione dell'Operatore Economico sul quale effettuare il controllo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati; a tal fine, il 15° affidamento è individuato sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione di contrarre. Nel caso in cui l'Operatore Economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

Se al termine dell'anno solare, non si fosse raggiunto il numero minimo di 15 affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro, si deve procedere, per l'effettuazione del controllo a campione, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al sorteggio di un numero di affidamenti, arrotondato all'unità superiore, pari al 5% di quelli operati nell'anno precedente, sempre per importi inferiori a 40.000,00 euro (ad esempio, se gli acquisti sono stati inferiori a 15, occorrerà sorteggiare almeno un Operatore Economico).

Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio deve essere data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente – delle relative operazioni deve essere redatto verbale.

Metodo del controllo a campione sul possesso dei requisiti art. 52 e 99 D. Lgs 36/2023 per affidamenti diretti inferiori a € 40.000 Area Facility Management

Il controllo dei fornitori assegnatari di procedura, avverrà con andamento alternato (uno sì uno no) in ordine cronologico rispetto alle procedure della sola area Facility (nr/2024. Nel caso in cui l'Operatore Economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso per altre procedure, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

Il Direttore Generale
Dott. Marco Edoardo Maria
Minoja



Firmato Digitalmente

27/03/2025

4